

Azienda Bergamasca Formazione
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Via Monte Gleno, 2
24125 Bergamo

**BANDO DI GARA PER L'APPALTO DI LAVORI:
SCUOLA PER LAVORARE NELL'AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE".
AMPLIAMENTO ISTITUTO C.F.P. DI TREVIGLIO, VIA CARAVAGGIO N. 50.
CODICE CUP F77B17000010009. CODICE CIG 696397779D.**

QUESITI E RISPOSTE BANDO DI GARA

QUESITO N. 1 del 28/02/2017

- 1a)** Viene richiesto se le categorie OS30-OS28-OS3 possono essere raggruppate nella categoria OG11.
1b) E di conseguenza, è possibile fare ATI con società in possesso della categoria OG11.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 - 06/03/2017

- 1a)** Con riferimento all'art. 79 del D.P.R. 207/2010 la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3-OS28-OS30.
1b) Sì, è possibile concorrere in ATI con società in possesso della categoria OG11.
-

QUESITO N. 2 del 02/03/2017

Viene richiesta, da parte di un operatore economico, la disponibilità della Stazione Appaltante ad effettuare il sopralluogo per la gara in oggetto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 - 06/03/2017

Il bando di gara, punto 14, pagina 21, prevede che la Stazione Appaltante non rilasci attestazione di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.
Non è esclusa la possibilità, da parte dell'operatore economico, di poter visionare il luogo dove verrà realizzato l'ampliamento. Tale sopralluogo potrà avvenire in assenza di personale tecnico della Stazione Appaltante.
Contattare direttamente la segreteria dell'istituto di Treviglio al n. 0363/1925677 per concordare data e orario.
Il personale dell'istituto non è autorizzato a rilasciare informazioni relative alla gara e/o alla consistenza dello stato dei luoghi. Per garantire la sicurezza del personale e degli utenti dell'istituto, l'operatore economico, potrà solo visionare l'area esterna oggetto dell'ampliamento, l'atrio di ingresso e la zona uffici del piano rialzato.

QUESITO N. 3 del 03/03/2017

Vengono richiesti chiarimenti in riferimento all'offerta tecnica.

- 3a)** Al criterio 2: efficientamento energetico passivo, le migliorie da proporre sono da riferire esclusivamente alla parte oggetto di ampliamento o a tutto l'edificio?
3b) Al criterio 3: efficientamento energetico impiantistico, le migliorie da proporre sono da riferire esclusivamente alla parte oggetto di ampliamento o a tutto l'edificio?
3c) Al fine di poter realizzare un calcolo energetico realistico dell'intero complesso e dimostrare il conseguente miglioramento energetico, si richiede documentazione contenente le caratteristiche termiche dei componenti opachi e trasparenti nonché impiantistici anche dell'edificio esistente. Qualora non risultasse possibile fornire tale documentazione le risposte alle domande "a" e "b" non potranno che essere negative.
3d) Se le migliorie sono da riferire esclusivamente all'ampliamento, si richiede la percentuale di utilizzo del generatore di calore dedicata all'ampliamento sia in estate (ACS) che in inverno (ACS + RISCALDAMENTO).

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 - 10/03/2017

3a) Le migliorie da proporre sono da riferire esclusivamente alla parte oggetto di ampliamento in rapporto a quanto previsto dal progetto in gara.

3b) Le migliorie da proporre sono da riferire esclusivamente alla parte oggetto di ampliamento in rapporto a quanto previsto dal progetto in gara.

3c) Trattandosi di migliorie solo sulla parte oggetto di ampliamento, non si rende necessario produrre ulteriore documentazione riferita all'edificio esistente.

3d) Il nuovo generatore di calore previsto dal progetto in gara, genera solo acqua calda per riscaldamento. La percentuale di utilizzo dedicata al solo ampliamento è pari al 41%. La produzione di acqua calda sanitaria, risulta essere gestita da impianto proprio esistente che non è oggetto di modifica.

QUESITO N. 4 DEL 07/03/2017

Viene richiesto, da parte di operatore economico, se essendo in possesso della certificazione ISO 14000 la riduzione del 20% cumulata alla riduzione del 50% per il possesso della ISO 9000, venga calcolata applicando la riduzione del 70 % sull'importo della polizza.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 – 10/03/2017

PRESO ATTO CHE l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.lgs. 50/2016 così dispone:

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo**, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o **del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001**. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Come disposto nel BANDO DI GARA, l'impresa dotata di certificazione **UNI EN ISO 9000** e di certificazione **UNI EN ISO 14001** può usufruire delle riduzioni rispettivamente del **50%** e del **20%**, tra loro cumulabili per espressa previsione di legge e quindi nella misura massima del **70%**, purché produca in allegato alla garanzia, la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità dell'abbattimento dell'importo della garanzia, come indicato nel BANDO DI GARA (cfr. pag. 18).

Per maggior chiarezza, essendo le riduzioni cumulabili, nel caso specifico, si applica l'abbattimento del 70% sull'importo dell'intera cauzione provvisoria.

QUESITO N. 5 del 10/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

5a) mi conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio? Ho visto che non viene rilasciata alcuna attestazione, volevo comunque sapere se il sopralluogo è da fare oppure no.

5b) si chiede precisamente di dettagliare cosa intendete nel chiedere che l'oggetto della cciaa debba coincidere con quello dell'appalto...dal momento che si è in possesso delle categorie obbligatorie, comunque riportate nella cciaa cosa intendete nello specifico?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 - 15/03/2017

5a) Vedere risposta al quesito n. 2.

5b) Come espresso nel bando di gara per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto. La visura camerale riporta un oggetto sociale della società e anche il possesso delle relative attestazioni SOA. Certo è che se l'operatore economico ha ottenuto il rilascio dell'attestazione SOA per la categoria OG1 prevalente svolge *a fortiori* una attività coincidente con quelle oggetto di appalto.

QUESITO N. 6 del 14/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

6a) si chiede conferma che se il concorrente non possiede le categorie richieste OS6 + OS4, sia possibile subappaltarle interamente ad impresa qualificata, purchè il concorrente sia in possesso pienamente della categoria prevalente, potendo quindi partecipare in forma singola alla procedura.

6b) si chiede inoltre se è ammessa la partecipazione del concorrente in possesso della cat. OG11, anziché delle cat. OS3, OS28, OS30 possedute singolarmente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 - 15/03/2017

6a) Si precisa che l'Impresa partecipante dovrà possedere qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica III[^] (terza). Le categorie OS6 e OS4 così come tutte le altre *ulteriori categorie* previste nel capitolato,

possono essere interamente subappaltate. Si evidenzia che l'importo subappaltabile non potrà superare il 30% dell'importo a base d'asta (*categoria prevalente + ulteriori categorie*).

6b) Si ribadisce che per partecipare alla gara, l'Impresa dovrà possedere qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica III^a (terza). Con riferimento all'art. 79 del D.P.R. 207/2010 la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3-OS28-OS30. Per ulteriori specifiche vedere risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 7 del 14/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

7) in merito alla procedura in oggetto, considerato che a pagina 14 del CSA viene riportato un valore infissi + vetri U (W/mqK) 1,8 mentre nella Relazione Tecnica contenimento energetico degli edifici viene indicata una trasmittanza totale di (W/m²K) 1,240, siamo a chiedere quale sia il valore di riferimento.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 - 15/03/2017

7) Il valore di riferimento della trasmittanza infisso + vetro è quello previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

QUESITO N. 8 del 17/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

8) Nel capitolato di questa gara richiedono la polizza provvisoria con timbro dell'agenzia firmata in originale e per esteso del fideiussore. Crediamo sia un refuso perché negli altri documenti non viene precisato nulla. La polizza può essere firmata in digitale e quindi come dove essere consegnata? Anche su CD?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 - 20/03/2017

8) La cauzione provvisoria, con le indicazioni prescritte nel bando di gara, generata in via informatica può essere prodotta in copia cartacea e inserita all'interno della BUSTA AMMINISTRATIVA. La copia cartacea dovrà essere firmata in originale dall'impresa concorrente e con firma digitale dell'assicuratore-Fidejussore, con allegato link, percorso internet o cd (con all'interno la Polizza Firmata Digitalmente dal Fidejussore e dall'impresa concorrente) per la verifica della correttezza e regolarità di tale firma. La polizzafidejussoria è anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario Fidejussore e copia del documento di identità dello stesso.

QUESITO N. 9 del 17/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

9) Con riferimento alla proposta n. 1 (cronoprogramma) si richiedono indicazioni in merito all'eventuale riduzione massima consentita della tempistica di esecuzione dei lavori in appalto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 - 21/03/2017

9) Non è possibile determinare ed indicare una riduzione massima della tempistica di esecuzione lavori, in quanto determinazione soggettiva in capo all'operatore. La tempistica proposta dall'operatore diventerà durata lavori contrattuale.

QUESITO N. 10 del 20/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

10) In merito alla proposta migliorativa di cui al n.1, stesura di cronoprogramma dettagliato, è prevista una riduzione massima dei tempi di esecuzione?

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 - 21/03/2017

10) Non è possibile determinare ed indicare una riduzione massima della tempistica di esecuzione lavori, in quanto determinazione soggettiva in capo all'operatore. La tempistica proposta dall'operatore diventerà durata lavori contrattuale.

QUESITO N. 11 del 20/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

11) In merito alla procedura in oggetto, si chiede se l'offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni pagina oppure è sufficiente timbro e firma in calce alla stessa.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 - 21/03/2017

11) L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce.

QUESITO N. 12 del 22/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

12) Al fine di una migliore formulazione dell'offerta tecnica, si richiede una proroga di 10 giorni del termine di presentazione dell'offerta della gara in oggetto posto attualmente alle ore 12:00 del 31 marzo 2017.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 - 23/03/2017

12) Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 31/03/2017 è essenziale e non prorogabile.

QUESITO N. 13 del 23/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

13) in merito alla Gara ABF Treviglio stiamo per consegnare la Documentazione come Impresa con Categoria Prevalente OG1 avendo l'Attestazione SOA III bis. Per quanto riguarda gli Impianti di cui faremo il SubAppalto, nei termini del bando ad Aziende con SOA, di quest'ultime dobbiamo inserire l'Attestazione SOA anche se presentiamo la Gara come Categoria Prevalente OG1? (secondo Noi no, ma vorremmo esserne certi).

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 - 23/03/2017

13) Non serve produrre in fase di gara attestazioni SOA di eventuali subappaltatori.

QUESITO N. 14 del 23/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

14) Siamo a chiedere in merito alla procedura in oggetto di dettagliarci il più possibile che cosa intendete per "global service" (proposta n.4 criteri dell'offerta tecnica) in quanto abbiamo appurato che esistono già dei contratti in essere di manutenzione sulla struttura esistente, che si intersecheranno con quelli oggetto di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14 - 27/03/2017

14) Global service è inteso come l'insieme degli interventi e servizi attinenti la conduzione e manutenzione di elementi ed impianti realizzati con l'appalto, che riguardano:

- solo l'opera in ampliamento, per tutte le parti autonome ed indipendenti dall'edificio esistente;
- l'intero edificio per le nuove opere ed impianti che interagiscono con il resto dell'edificio.

Il servizio di Global service proposto in fase di gara, andrà a seguito del collaudo dell'opera, a sostituire gli affidamenti diretti, annuali, di conduzione e manutenzione.

QUESITO N. 15 del 27/03/2017

Viene richiesto quanto segue:

15) In riferimento alla proposta n. 4 dell'offerta tecnica con il termine "Global Service" si possono comunque ritenere esclusi gli interventi di riparazione derivanti da atti vandalici e/o errato uso dell'opera e relativi impianti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 15 - 27/03/2017

15) La proposta riferita al Global service non include interventi di riparazione derivanti da atti vandalici e/o errato uso dell'opera e relativi impianti.

Come previsto dal bando di gara, oggi 27/03/2017, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per richiesta di chiarimenti e quesiti da parte degli operatori economici.

Il quesito n. 15, è stato richiesto fuori termine (ore 14.30).

Si è ritenuto comunque di rispondere a tale quesito in quanto correlato al quesito precedente.

Bergamo, lunedì 27/03/2017 (ore 15.25).

Il Responsabile del Procedimento
Provincia di Bergamo
Geom. Luciano Paganelli